

L'onorevole Alippi ha proposto l'emendamento di cui ho già dato lettura.

Su questo emendamento l'onorevole Possenti propone la questione pregiudiziale.

Dovendo prima di tutto porre ai voti la proposizione pregiudiziale dell'onorevole Possenti, domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Chieggo ora se sia appoggiato l'emendamento dell'onorevole Alippi.

(Non è appoggiato.)

Gli emendamenti degli onorevoli Toscanelli e Salvagnoli, che ora si fondono nell'ultima proposta dell'onorevole Toscanelli, rimangono sospesi per essere trattati nella prossima tornata.

Pongo dunque ai voti l'articolo 7 della Commissione, del quale si dà nuovamente lettura:

« Art. 7. Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.

« I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

« Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso sopra citati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile, contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

« Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare. »

(È approvato.)

Rimane a votare sull'aggiunta dell'onorevole Merizzi, che è in questi termini:

« Saranno esenti dalla tassa della ricchezza mobile le rendite non superanti le lire 400, quand'anche provenienti da capitali. »

Domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

« Art. 8. Le Giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di essere soggetti all'imposta in quel comune. »

A quest'articolo l'onorevole Mazziotti propone l'aggiunta seguente:

« Le annualità passive, anche ipotecarie, si detraggono dalle attive tassabili, quando ne verrà provata l'esistenza ed accertati la persona del creditore ed il suo domicilio nello Stato. »

L'onorevole Mazziotti ha facoltà di parlare.

**MAZZIOTTI.** Signori, intendo di parlare semplicemente nell'interesse della giustizia, che sta a cuore di tutti. Non si tratta qui di elevare la rendita esente da tassa, ma bensì di fare che la rendita immaginaria non venga colpita. Mi spiego.

Se un cittadino ha lire 20,000 di rendita, ma una annualità passiva di lire 10,000, giustizia vuole che paghi l'imposta soltanto per lire 10,000, e che per le altre lire 10,000 la paghi il suo creditore, che ne è realmente il proprietario, mentre egli non ne è che l'esattore.

A me sembrava che l'articolo 32 della legge del 14 luglio 1864, avesse effettivamente defalcata dalla rendita attiva la rendita passiva, ma poi venne il regolamento 14 agosto 1864 con l'articolo 39, che vorrebbe defalcare questa rendita passiva dall'attiva, a condizione di certe prove, le quali non si possono effettivamente dare. Esso dice: « I contribuenti potranno dichiarare le annualità passive anche ipotecarie dei loro redditi precedenti da ricchezza mobile, ed il loro importare verrà detratto dal reddito per la produzione, conservazione od incremento del quale il debito annuo fu contratto. » Dunque queste condizioni aggiunte dal regolamento vogliono che si dimostri che quel reddito passivo sia stato fatto per mantenere, conservare ed accrescere il reddito attivo ed imponibile. Ora riesce impossibile che con documenti legali si possa ciò dimostrare. Non solo questo mio emendamento non pregiudica l'erario dello Stato, perchè quelli che hanno effettivamente una rendita pagheranno la tassa, ma anzi lo Stato ci guadagna, in quanto queste rendite sieno più facilmente esigibili, mentre attualmente non possono essere realmente incassate, perchè nessuno può dare una parte di quello intero che non ha.

Sono quindi sicuro che anche la Commissione vorrà appoggiare quest'articolo 8, il quale non pregiudica nessuno, ma è, lo ripeto, nell'interesse della sola giustizia, e non per esentare una classe di persone; vi si propone, non in favore di una regione, ma per esentare da imposte rendite che non sussistono.

**VILLA-PERNICE.** (Della Commissione) L'articolo 8, che l'onorevole deputato Mazziotti vorrebbe aggiungere dopo l'articolo 7, tende a dare facoltà ai contribuenti di dedurre dai redditi della ricchezza mobile le passività ipotecarie; questa facoltà è già demandata al contribuente pel tenore preciso dell'articolo 32; l'unica differenza sta in ciò che l'articolo 32 suppone, come è poi anche spiegato dal regolamento, che questi redditi ipotecari da detrarsi siano attinenti ai redditi della